

**Estratto di conto corrente**

Conto:  
**di corrispondenza [Cat.270]**  
 Valuta:  
**euro**  
 Presso:  
**Fil Cedegolo [6240]**  
 Data:  
**11/04/2018**  
 Periodicità:  
**mensile**  
 Numero comunicazione  
 da inizio anno: **3**

(6240)


 WEB L0003476455-P20-D36-1/20 0-0-0-0  
 70003476455002073

CONDOMINIO SALARNO  
 VIA SAN MARCO, 41  
 25040 SAVIORE DELL'ADAMELLO BS

**800.500.200**  
 Servizio Clienti  
[www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com)

**Elenco dei movimenti dal 01 marzo 2018 al 30 marzo 2018 (ultimo giorno lavorativo del periodo)**

Data	Valuta	Mov. Dare	Mov. Avere *	Descrizioni Operazioni	Rif. Oper
			<b>2.643,64</b>	<b>SALDO INIZIALE IN LINEA CAPITALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 002 DEL 28/02/2018</b>	
26.03.2018	26.03.2018	52,28		d Addebito Diretto Sdd Da Servizio Elettrico Nazionale Per 175330010717213 Df2h0018030418030630400acl1123g190000009172 (Cod.gdsv ) Id.end-To-End: 8003109172012704 N.rif. 100392988	0915464462
			<b>2.591,36</b>	<b>SALDO FINALE IN LINEA CAPITALE DOPO LE SOPRAELENATE SCRITTURE</b>	

Ogni **CASA** è POSSIBILE

Scopri insieme a un nostro specialista mutui come ingrandire il tuo nido in un battito d'ali. In filiale oppure al telefono, in chat e videochat.

Mutui delle Banche del Gruppo UBI Banca (esclusa IWBanck) soggetti ad approvazione. Possibili garanzie. Condizioni nelle "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori" in filiale e su [ubibanca.com](http://ubibanca.com). Pubblicità.

I fondi depositati sul Suo rapporto sono soggetti alla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e pertanto ammessi al rimborso ai sensi dell'art. 96-bis.1 comma 1 del D.Lgs. 385/1993 (così come modificato dal D.Lgs. 30/2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE), a meno dei casi di esclusione previsti dal medesimo art. al successivo comma 2. Per maggiori dettagli si rinvia al "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile in filiale, sul sito [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) alla sezione Trasparenza ed inviato alla Clientela almeno una volta all'anno. Il sito web del sistema di garanzia dei depositi a cui la Banca aderisce è [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

**Conto scalare al 31 marzo 2018**

 Conto:  
**di corrispondenza [Cat.270]**

 Valuta:  
**euro**

 Presso:  
**Fil Cedegolo [6240]**

 Data:  
**11/04/2018**

 Progressivo liquidazione: **1**

**CONDOMINIO SALARNO**  
**VIA SAN MARCO, 41**  
**25040 SAVIORE DELL'ADAMELLO BS**
**Elementi per il conteggio delle competenze:**
**Sezione A) Conteggio interessi e spese di gestione e tenuta conto del periodo**
**Interessi creditori**

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori / 1000	Interessi creditori
31/12/2017	0,0010	207,92	0,01
<b>Totale lordo</b>			<b>0,01</b>
<b>Rit. fiscale 26 %</b>			<b>0,00</b>

**Spese di gestione e tenuta conto**

Descrizione	Totale operaz.	Operaz. paganti	Costo unitario	Importo
Spese per operazione classe A	2	2	gratuite	0,00
Operazioni esenti	14			
Spese forfettarie				0,00
Spese di gestione conto				18,00
<b>Totale spese</b>				<b>18,00</b>

Classificazione delle operazioni:

- classe A: la registrazione di commissioni, spese canoniche, rettifiche, storni, ricariche Carte telefoniche.
- classe B: la registrazione di competenze, prelievo bancomat su ATM, bancomat Estero.
- classe C: la registrazione di operazioni automatiche in conto corrente quale l'accredito automatico per maturazione portafoglio commerciale, versamento contante ed assegni nazionali allo Sportello, presentazioni di portafoglio commerciale elettronico.
- classe D: la registrazione di operazioni di prelievo contante allo Sportello, addebito assegni, addebito utenze, compravendita titoli, pagamento portafoglio effetti, bonifici, accredito incassi POS, presentazioni di portafoglio commerciale elettronico, operazioni a valere su Carte di credito, accredito pensioni.

**Avvertenze**

- ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono **approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento**. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale;
- gli importi dovuti per spese di gestione e tenuta conto dell'ultimo periodo saranno regolati in conto con valuta ultimo giorno del periodo. Gli interessi debitori sono accantonati fino al 31 dicembre dell'anno in corso su evidenze contabili inesigibili e infruttifere interne alla Banca. Gli interessi debitori maturati da inizio anno diventeranno invece complessivamente esigibili da parte della Banca a partire dal 1° marzo dell'anno successivo, nel rispetto art. 120, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e D.M. 343/2016 di relativa attuazione (vedi Sezione B per l'aggiornamento dei conteggi da inizio anno ed eventuale Sezione C nel caso di importi ancora dovuti per interessi per annualità pregresse). Gli interessi creditori sono calcolati secondo la periodicità in essere sul rapporto e accreditati in conto (fatta eccezione per eventuali iniziative promozionali della Banca, che prevedessero una diversa periodicità di accredito degli stessi) con valuta ultimo giorno del periodo. In caso di estinzione del conto corrente, tutti gli interessi (creditori e debitori) diventeranno immediatamente esigibili;
- per quanto riguarda la classe di spesa delle singole operazioni, si rimanda all'informazione riportata nella colonna contrassegnata come «\*» nell'Elenco dei movimenti del periodo rendicontato. Per la classificazione delle operazioni (classi A, B, C, D) ai fini dell'applicazione delle spese per registrazione singola operazione, si vedano il Documento di Sintesi e i Fogli Informativi 01.99.099 e 02.99.099;
- per qualsiasi chiarimento o altra informazione di maggior dettaglio può rivolgersi al personale di Filiale o al Suo consueto referente.

**Sezione B) Riepilogo interessi\***
**Interessi creditori**

Interessi creditori :	0,01	0,00 Ritenuta fiscale
<b>Totale</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 Ritenuta fiscale</b>

### Interessi debitori

Interessi debitori dell'ultimo periodo: 0,00  
**Totale 0,00**

\*Sono riepilogati gli interessi debitori conteggiati dall'inizio dell'anno (o dall'inizio del rapporto, se successiva), eventualmente suddivisi per trimestri, e gli interessi creditori conteggiati a far data dall'ultimo accredito (o dall'apertura del conto, se si tratta del primo periodo di liquidazione).

### Avvertenza sul pagamento degli interessi debitori

 A norma dell'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D.M. 343/2016 di relativa attuazione, se desidera regolare il pagamento di eventuali interessi debitori - una volta divenuti esigibili a termini di legge - mediante addebito sul conto corrente nel giorno della scadenza (come una bolletta o una rata di mutuo), deve rilasciare alla Banca un'espressa autorizzazione in tale senso, utilizzando gli appositi moduli a disposizione. L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento tramite raccomandata a.r. o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione.

In assenza di autorizzazione, il Cliente resta comunque tenuto al pagamento del debito per interessi, da regolare mediante una delle altre modalità di pagamento accettate dalla Banca (al momento, oltre all'addebito in conto, contanti o assegno bancario/circolare non trasferibile intestato alla Banca, con riserva di buon esito dell'incasso); in mancanza, per estinguere il debito la Banca potrà utilizzare anche eventuali fondi, provenienti dal cliente o da terzi soggetti e destinati ad affluire sul conto corrente in oggetto (es. bonifici) ovvero compensare la somma dovuta con l'eventuale saldo creditore capiente ed esigibile del conto.

Il mancato o intempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di interessi può comportare conseguenze negative per il Cliente, tra cui azioni di recupero anche giudiziale, l'applicazione di interessi di mora, segnalazioni nelle banche dati di natura creditizia cui la Banca stessa aderisce, ecc..

UBI BANCA S.p.a.  


CONDOMINIO SALARNO  
VIA SAN MARCO, 41  
25040 SAVIORE DELL'ADAMELLO BS

CEDEGOLO, 31/03/2018

**Oggetto: proposta di modifica unilaterale del/i contratto/i di:  
conto corrente n. 000004432 , anche nell'ambito di eventuali prodotti a pacchetto/offerta QUBI'**

Gentile Cliente,

negli ultimi anni, la Banca ha dovuto far fronte, per effetto di fattori generati dal contesto esterno, a maggiori costi connessi alle procedure ed alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, che hanno inciso sull'equilibrio economico dei rapporti stessi.

Più in particolare, per un verso, posto che la prestazione dei servizi alla clientela richiede l'apporto del fattore umano, la Banca ha dovuto sostenere anno per anno i maggiori costi derivanti dall'incremento di alcune voci retributive, dovute per effetto degli accordi collettivi di lavoro applicabili al settore.

Per altro verso, diverse nuove regolamentazioni prescrittive, emanate dal legislatore europeo e nazionale e dalle Autorità regolatrici di settore, hanno comportato la necessità di realizzare onerosi interventi obbligatori di adeguamento e mantenimento dei processi organizzativi e delle procedure informatiche per renderli conformi alle novità normative sopravvenute.

Come detto, ciascuno dei due eventi sopra illustrati, estranei alla sfera decisionale della Banca ed indipendenti dalle sue scelte organizzative e gestionali, ha concorso nel tempo ad alterare l'originario equilibrio del/dei rapporto/i in oggetto indicati.

Con la presente, pertanto, la Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e delle relative previsioni contrattuali, propone, per i due giustificati motivi sopra anticipati, di modificare unilateralmente i singoli rapporti in oggetto indicati, al fine di ripristinare il corretto equilibrio economico sul/i medesimo/i.

Per una maggior chiarezza espositiva e per consentire una più agevole comprensione dell'impatto, sia singolo, sia complessivo, delle variazioni proposte sui rapporti interessati, stante la loro contestualità e la correlazione legata all'applicazione al medesimo perimetro di rapporti, la Banca - anziché frammentare le comunicazioni in lettere distinte (per ciascun giustificato motivo e per ciascun rapporto) - ha optato di raggruppare in quest'unica comunicazione le diverse missive, che altrimenti avrebbe dovuto inviare distintamente.

**Ciononostante le proposte di modifica unilaterale valgono per ogni singolo rapporto sopra indicato e per ciascun rapporto è riconosciuto il diritto di recesso al cliente che non intendesse accettare le proposte. L'esercizio del diritto di recesso comporta la chiusura del rapporto alle previgenti condizioni.**

Al fini di chiarezza/miglior comprensione sopra ricordati, la presente lettera illustrerà di seguito, in maggior dettaglio, le ragioni giustificatrici alla base delle iniziative e i criteri di determinazione delle rispettive variazioni contrattuali proposte, facendo poi seguire, per ciascuno dei rapporti in oggetto indicati, delle tabelle riassuntive con le variazioni proposte in relazione al corrispondente giustificato motivo e la variazione complessiva determinatasi per il concorso contestuale dei medesimi.

## **1) Incremento del costo aziendale legato al fattore umano nella prestazione dei servizi.**



Come anticipato in premessa, la prestazione dei servizi richiede nei processi di produzione aziendale l'apporto del fattore umano e, per questo, la Banca ha dovuto sostenere, anno per anno, i maggiori costi derivanti dall'incremento di alcune voci retributive, dovute per effetto di accordi collettivi di lavoro intervenuti nel settore.

Si evidenzia che:

- i maggiori costi sono stati misurati rilevando l'incremento del costo medio unitario dei dipendenti impiegati presso le strutture della Banca – centrali e di rete – preposte alla gestione dei prodotti (con esclusione dei dirigenti);
- per neutralizzare potenziali distorsioni derivanti dalla variabilità del numero di risorse impiegate nel tempo (che potrebbe essere collegata anche a scelte organizzative aziendali), sono stati considerati esclusivamente i dipendenti impiegati in continuità per l'intero periodo preso in considerazione<sup>1</sup>;
- sono state escluse tutte le voci erogate in via non continuativa (straordinari, incentivi all'esodo, diarie ecc.);
- l'aumento del costo aziendale rilevato è stato ripartito su ciascun prodotto/servizio secondo criteri di correlazione. In particolare, per la parte relativa al personale addetto al servizio di cassa in filiale, l'incremento di costo è stato applicato al solo rapporto di conto corrente, sulle spese di tenuta conto o per la registrazione delle sole operazioni svolte allo sportello in filiale (escludendo quelle disposte tramite canali a distanza), tenendo conto del numero delle operazioni effettuate allo sportello<sup>2</sup>. Per il resto, i maggiori costi sono stati ripartiti in funzione della numerosità dei prodotti/ servizi in essere presso la Banca<sup>3</sup>;
- per ciascun rapporto, è stato considerato il solo incremento di costo sopravvenuto successivamente alla data di apertura del singolo rapporto.

## 2) Emanazione di nuove normative prescrittive a livello comunitario e nazionale.

La seconda proposta di modifica unilaterale si motiva in relazione agli onerosi interventi obbligatori di adeguamento e mantenimento dei processi organizzativi e delle procedure informatiche, derivanti dall'obbligo di doversi conformare a diverse nuove regolamentazioni prescrittive che hanno colpito le banche, emanate negli ultimi anni a livello sia comunitario che nazionale<sup>4</sup>.

Si evidenzia che:

- trattasi di costi pluriennali riguardanti interventi che permangono con costi ricorrenti nel tempo;
- i costi sono stati ricondotti, ai fini delle modifiche unilaterali qui proposte, al/ai prodotto/i specificamente impattati dalla nuova normativa, ovvero in via generale, in proporzione alla numerosità, laddove si tratti di costi generali che la Banca è stata costretta a sostenere per poter continuare a svolgere la propria attività<sup>5</sup>;
- per ciascun rapporto, è stato considerato il solo incremento di costo sopravvenuto successivamente alla data di apertura del singolo rapporto.

## Misura delle modifiche proposte e decorrenza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è intenzione della scrivente Banca apportare, con decorrenza **1° luglio 2018**, le seguenti variazioni a talune condizioni economiche applicate al/i rapporto/i in oggetto, come di seguito indicato.

<sup>1</sup> Il periodo preso in considerazione copre un ciclo intero di contratto collettivo nazionale del lavoro del settore bancario (2012-2016), i cui effetti si sono mantenuti in via continuativa e permangono anche nel futuro. Oltre all'intrinseca omogeneità di tale periodo, la scelta consente di escludere le componenti che possono aver risentito, successivamente all'1/1/2017, delle operazioni straordinarie che hanno significativamente interessato UBI Banca.

<sup>2</sup> Nel caso in cui tale voce di costo sia assorbita in una più ampia voce (canone del pacchetto, tariffa forfait con/senza franchigia) è stato considerato il numero di tali conti, in coerenza con la diversa logica di tariffazione. Per le condizioni "Spese di tenuta conto classe C" e "Spese di tenuta conto classe D" (in cui sono comprese anche operazioni non allo sportello) la variazione viene applicata in misura proporzionale al peso delle operazioni svolte allo sportello sul totale operazioni.

<sup>3</sup> I costi imputabili a rapporti diversi da quelli considerati ai fini della manovra sono stati scomputati dalla rilevazione, per escludere fenomeni di ribaltamento in assenza di correlazione.

<sup>4</sup> Trattasi delle nuove normative in materia di trasparenza e usura; Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD IV), Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR); Direttiva UE n. 59/2014 (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi; adeguamenti normativa sulle segnalazioni di vigilanza; International Financial Reporting Standard n. 9; Direttiva 2014/65/UE (cd. MIFID 2), Regolamento 2015/751 (cd. MIF Regulation), Direttiva 2007/64/CE (PSD), aggiornamenti delle circolari Banca d'Italia n. 263/2006 e 285/2013, circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E, normativa Common Reporting Standard – CRS, D.L. n. 95/ 2015, Direttiva 2014/107/UE, provvedimento Agenzia delle Entrate del 10/02/2015, modifiche al D.L. 167/1990 - Monitoraggio fiscale, comunicazione Banca d'Italia del 15/07/2015 - Segnalazioni statistiche di vigilanza, provvedimento Garante Privacy del 12/05/2011 e chiarimento Garante del 18/07/2013, D. Lgs. n. 72 del 12/05/2015, D. Lgs. 231/2007 e relative disposizioni attuative, Normativa BSBC239 (Basel Committee on Banking Supervision- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria), Regolamento UE n. 648/2012, Regolamento 575/2013 UE; Regolamento 1646/2016 Commissione Europea; decisione della Commissione Europea 2016/230; D.L. n. 49 del 08/04/2016; Regolamento UE n. 1024/2013, art. 136 TUB.

<sup>5</sup> Vale anche in questo caso quanto precisato nella nota 3.

conto corrente n. 0000004432 aperto il 12/09/2006

Condizione	Condizione attuale	Variazione legata all'incremento del costo del personale	Variazione legata ai costi per investimenti	Variazione complessiva	Nuova condizione
Spese di Gestione conto qualora consumatori	72,00€	4,90€	2,60€	7,50€	79,50€
Spese di Gestione conto qualora microimprese ed altri clienti	62,00€	13,30€	2,60€	15,90€	77,90€
Spese di tenuta conto classe C	1,42€	0,20€	-	0,20€	1,62€
Spese di tenuta conto classe D	1,42€	0,20€	-	0,20€	1,62€
Spese di tenuta conto - importo minimo annuo	0,00€	4,70€	-	4,70€	4,70€

Ai fini della miglior comprensione della tabella sopra indicata, ricordiamo che la condizione relativa alla "Gestione conto" è diversificata nell'importo a seconda che il cliente titolare del conto corrente sia, ai sensi della normativa vigente, un "consumatore" o un "non consumatore". Nel Suo caso è applicata unitariamente, nella misura corrispondente a quella prevista per i "consumatori".

Per quanto riguarda le operazioni effettuate allo sportello in filiale, ci preme ricordarLe che in alternativa tali operazioni possono essere effettuate in autonomia e con costi eventualmente più contenuti anche tramite i canali automatizzati che la Banca Le mette a disposizione. Tali canali sono:

- gli **ATM**, che Le consentono di effettuare, tra le altre operazioni, il prelievo di contante;
- gli **ATM evoluti**, che Le consentono di effettuare anche versamenti di contanti e assegni, oltre a ricariche e pagamenti;
- le **Casse Self Assistite**, che Le consentono di svolgere in autonomia la quasi totalità delle operazioni effettuabili allo sportello in filiale.

Le ricordiamo, altresì, che se Lei è titolare del Servizio di internet banking Qui UBI, ha la possibilità di accedere al suo conto ed effettuare direttamente pagamenti senza necessità di recarsi in filiale.

A norma dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario sopra richiamato, ove non ritenesse di accettare le modifiche proposte correlate, come sopra illustrato, all'incremento dei costi aziendali legati al fattore umano nella prestazione dei servizi e ai costi derivanti dagli interventi resi necessari per conformarsi alle novità normative sopravvenute, Lei ha diritto di recedere dall/i contratto/i interessati, entro la data di decorrenza sopra indicata, senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Decorso tale termine, le modifiche si intenderanno da Lei approvate in via definitiva, con la decorrenza sopra indicata.

Nel segnalare che il Suo Referente presso la nostra Banca resta a disposizione per eventuali chiarimenti, Le porgiamo cordiali saluti.

UBI BANCA S.p.a.






CONDOMINIO SALARNO  
VIA SAN MARCO, 41  
25040 SAVIORE DELL'ADAMELLO BS

CEDEGOLO, 31/03/2018

**Oggetto: proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'articolo 126-sexies del D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario ("TUB") e dell'art. 5, comma 9, D.Lgs. 218/18 di recepimento della Direttiva 2366/2015 ("PSD2") dei seguenti contratti:**

**Conto corrente numero 06240/4432 intestato a CONDOMINIO SALARNO  
QUI UBI Affari numero 06240/50008232 intestato a CONDOMINIO SALARNO**

Gentile Cliente,

La informiamo che il 13 gennaio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 (di seguito, il "Decreto"), che (i) recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2015/2366 (la c.d. "PSD2"), la quale modifica la precedente normativa comunitaria in materia di servizi di pagamento prestati nell'UE, nonché (ii) adegua le disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 in materia commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento effettuate tramite carta. Il Decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

La novità normativa riflette l'obiettivo voluto dal Legislatore Europeo di promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente (ad esempio, razionalizzando tempi di esecuzione, spese, data disponibilità e valuta per talune operazioni di pagamento internazionali), rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento (ad esempio, prevedendo nuove regole in materia di autorizzazione alla prestazione di ordini di pagamento da parte della clientela), sostenendo l'innovazione (ad esempio, regolando l'attività svolta dalle c.d. "terze parti", come nel prosieguo meglio descritte) e consolidando quanto precedentemente comunicatoLe in materia di sicurezza informatica dei pagamenti elettronici.

Il Decreto prevede che, per ciascun contratto in essere alla data di entrata in vigore dello stesso, la Banca comunichi le proposte di modifica contrattuale rese necessarie dall'adeguamento alle norme stabilite dal Decreto stesso. La norma prevede altresì che il cliente abbia diritto di recedere senza spese dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e in sede di liquidazione del rapporto si applicano le condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove il cliente non receda entro tale termine di sessanta giorni, la modifica si intende approvata.

Alla luce di quanto sopra illustrato, in ottemperanza alla previsione appena citata, **la Banca Le propone quindi, con decorrenza 1 luglio 2018, i seguenti aggiornamenti ai contratti indicati in oggetto**, in aderenza alle nuove disposizioni normative in materia ed a superamento di eventuali clausole contrattuali non più compatibili con esse.

**Conto corrente numero 06240/4432 intestato a CONDOMINIO SALARNO**

#### **Terze Parti che accedono al conto corrente**

Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento si definiscono:

- a) il servizio di disposizione di ordini di pagamento, inteso come il servizio che permette al Cliente di disporre, previo suo consenso, un ordine di pagamento per il tramite di un soggetto terzo autorizzato (il "**prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento**", detto anche PISP), che accede direttamente al conto online del Cliente medesimo;
- b) il servizio di informazione sui conti, inteso come un servizio online, offerto da un soggetto terzo autorizzato (il "**prestatore di servizi di informazione sui conti**", detto anche AISP), che fornisce al Cliente, previo suo consenso,

informazioni relativamente a uno o più conti online di pagamento detenuti dal Cliente medesimo presso la Banca e/o altri prestatori di servizi di pagamento;

- c) il servizio di conferma della disponibilità di fondi per i pagamenti effettuati tramite carta, inteso come un servizio per cui il soggetto che ha emesso la carta può chiedere alla Banca, presso cui è in essere il rapporto di conto di pagamento sul quale vengono addebitate le operazioni effettuate tramite la summenzionata carta, la conferma che su detto conto del Cliente vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta tramite la carta medesima.

I servizi di cui sopra, potranno essere erogati anche dalla Banca, nel rispetto delle regole previste dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile.

In ogni caso, per tali servizi il soggetto terzo autorizzato e il soggetto emittente la carta (c.d. **"Terze Parti"**, o anche TPP) potranno accedere direttamente al conto di cui al Contratto, purché si tratti di conto accessibile online e solo previo consenso del Cliente, prestato nell'ambito di un separato contratto tra il Cliente e la Terza Parte, cui la Banca resta estranea.

Con riguardo al servizio precedentemente descritto alla lettera c), il Cliente, oltre al consenso alla Terza Parte ad operare di cui sopra, è tenuto altresì a fornire il proprio consenso esplicito preventivo alla Banca, affinché l'emittente possa richiedere la conferma di disponibilità fondi alla Banca stessa.

In ragione di quanto sopra e a integrazione di quanto già indicato in Contratto, il Cliente prende atto e accetta che l'autorizzazione a eseguire un'operazione di pagamento, o una serie di operazioni di pagamento, può essere validamente prestata anche tramite il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

A ogni modo l'autorizzazione del Cliente e le comunicazioni con le Terze Parti dovranno essere conformi alle previsioni di legge (compresa la relativa normativa, anche secondaria, di attuazione), alle condizioni contrattuali nonché alle eventuali indicazioni operative comunicate dalla Banca.

Quando l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato la propria autorizzazione a disporre o a eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, salvo che vi sia l'accordo tutti i prestatori di servizi di pagamento interessati, compresa la Banca.

In ogni caso la Banca può bloccare qualsiasi operazione di pagamento, anche se disposta per il tramite del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o per il tramite del beneficiario, qualora ravvisi indizi di anomalia sul piano della sicurezza o delle frodi. In tali casi la Banca ne darà pronta comunicazione al Cliente, con qualsiasi mezzo, salvo che ciò sia vietato dalla legge.

Il Cliente è tenuto ad informare senza indugio la Banca dell'eventuale revoca di un consenso dato a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l'accesso al conto di cui al Contratto, ai fini - ove possibile tecnicamente - del relativo blocco degli accessi da parte di quel prestatore di servizio.

### **Tempi di esecuzione, disponibilità e valuta**

Fermo restando quanto indicato in Contratto circa l'ambito di applicazione delle disposizioni generali sui servizi di pagamento, in particolare per i servizi di pagamento interamente prestati all'interno dello Spazio Economico Europeo (in breve, **"SEE"**<sup>1)</sup> ed effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato aderente al SEE, la nuova disciplina portata dalla PSD2 – rispetto alla normativa che precedentemente reggeva il Contratto a suo tempo sottoscritto – si applica anche riguardo a pagamenti ricevuti e disposti da Paesi non SEE, secondo gradazioni differenti. Valgono ora, in particolare, le seguenti ulteriori regole:

- a) per i servizi di pagamento prestati dalla Banca, effettuati in una valuta diversa dall'euro o da quella ufficiale di uno Stato aderente SEE e indirizzati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento che risiede all'interno del SEE (per esempio, bonifico in dollari canadesi disposto con addebito sul conto corrente di cui al Contratto e indirizzato verso un'altra banca italiana, oppure bonifico in dollari statunitensi proveniente da una banca francese e accreditato sul conto corrente di cui al Contratto), si applicano le previsioni contrattuali in tema di tempi massimi per l'esecuzione degli ordini di pagamento (4 - quattro - giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine comprensivi dell'eventuale operazione di cambio valuta), obbligo per la Banca di mettere immediatamente a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti tramite bonifico (dopo eventuale operazione di cambio valuta), divieto per la Banca di utilizzare i giorni valuta in senso sfavorevole al cliente (né per gli addebiti né per gli accrediti);
- b) per i servizi di pagamento prestati dalla Banca, effettuati in valute SEE diverse dall'euro e indirizzati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento che risiede all'interno del SEE (per esempio, un bonifico disposto da un pagatore norvegese in corone norvegesi con accredito sul conto corrente di cui al Contratto, espresso in valuta euro) viene prevista la disponibilità immediata delle somme in accredito, previo cambio valuta;
- c) per i servizi di pagamento prestati dalla Banca e indirizzati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento che risiede fuori dallo SEE, indipendentemente dalla valuta dell'importo trasferito (per esempio, bonifico in dollari canadesi



disposto con addebito sul conto corrente di cui al Contratto e indirizzato verso una banca del Canada, oppure bonifico in euro proveniente da una banca americana e accreditato sul conto corrente di cui al Contratto), si applicano, limitatamente alla parte di operazione eseguita all'interno dello SEE, le previsioni contrattuali in tema di tempi massimi per l'esecuzione degli ordini di pagamento (4 - quattro - giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine comprensivi dell'eventuale operazione di cambio valuta), obbligo per la Banca di mettere immediatamente a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti tramite bonifico (dopo eventuale operazione di cambio valuta), divieto per la Banca di utilizzare i giorni valuta in senso sfavorevole al cliente (né per gli addebiti né per gli accrediti).

### Spese addebitabili e ripartizione

Per i servizi di pagamento interamente prestati all'interno dello SEE, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento (indifferentemente dalla divisa in cui è eseguita una certa operazione), senza trattenere le somme dovute sugli importi trasferiti (nel caso in cui l'operazione sia eseguita in valuta euro o altra valuta SEE<sup>1</sup>). Negli altri casi, il pagatore e il beneficiario possono disporre di sostenere anche le spese dell'altro e i prestatori di servizi di pagamento possono trattenere le somme dovute sugli importi trasferiti.

Le variazioni di cui sopra – sia per quanto riguarda tempi di esecuzione, disponibilità e valuta (cfr. paragrafo precedente), sia per quanto riguarda spese addebitabili e ripartizione – comportano la necessità di adeguare la denominazione delle voci di spesa applicate all'esecuzione di bonifici in uscita denominati nel documento di sintesi come “Bonifici esteri non parificati<sup>2</sup>”, fermi restando i valori delle commissioni.

Pertanto:

- i tempi massimi di esecuzione sono da considerarsi applicati a tutte le operazioni e pari a 4 (quattro) giorni lavorativi comprensivi dell'eventuale cambio valuta per le parti dell'operazione prestati nello SEE
- le valute di addebito sono da considerarsi applicate a tutte le operazioni e pari a 0 (zero) giorni lavorativi successivi alla data di addebito
- le condizioni precedentemente denominate “Spese minime per opzioni OUR” sono ora ridenominate in “Maggiorazione forfettaria per particolari richieste di veicolazione del pagamento (ove accettate dalla Banca). Fa eccezione l'opzione BEN (per bonifici verso paesi fuori dallo SEE) che è gratuita” mantenendo la distinzione per controvalore già presente. Resta salva la facoltà della banca di recuperare eventuali maggiori spese reclamate dai PSP corrispondenti, per bonifici diretti fuori dallo SEE.

Per effetto di quanto sopra, tutti i riferimenti oggi presenti nel contratto e nel documento di sintesi ad operazioni escluse dalla PSD si devono intendere ricondotte ove compatibili alla disciplina PSD 2, ovvero eliminate.

<sup>1</sup> Lo Spazio Economico Europeo comprende gli Stati Membri UE e, al momento, Islanda, Norvegia e Liechtenstein (la cui valuta è il franco svizzero CHF).

<sup>2</sup> Per bonifici esteri non parificati si intende bonifici aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- da/verso Paesi situati fuori dall'area SEPA;
- denominazione in divisa diversa da euro o Corone Svedesi o Lei Rumeni.

### Rimborsi di operazioni non autorizzate

Fermo restando quanto previsto dalla normativa e quanto indicato dal Contratto, anche per quanto riguarda gli obblighi di custodia e di segnalazione in capo al Cliente, nonché dai contratti sugli strumenti di pagamento eventualmente sottoscritti dal Cliente (per esempio, contratto di Internet Banking o di carta bancomat), la Banca effettua il rimborso delle operazioni non autorizzate, o ripristina la disponibilità sul conto addebitato per l'esecuzione dell'operazione medesima, conformemente ai tempi e alle modalità previste dalla normativa sui servizi di pagamento.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone comunicazione, tra l'altro, a Banca d'Italia.

Anche in un momento successivo al rimborso, non è preclusa alla Banca la possibilità di dimostrare che l'operazione di pagamento era stata effettivamente autorizzata dal Cliente, anche per il tramite di Terze Parti. In tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno patito dalla Banca.

### Rifiuto degli ordini di pagamento

In base alle novità introdotte dalla normativa sui servizi di pagamento, ora si deve intendere che quando tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, rispetto al quale il Cliente riveste la qualità di pagatore, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente - anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento - o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia vietato dalla legge.

La Banca può rifiutare l'esecuzione di operazioni di pagamento qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che, salvo i casi previsti dalla normativa sui servizi di pagamento in tema di Terze Parti, i codici di accesso o i dispositivi di sicurezza siano

conosciuti da terzi o vi sia altro giustificato motivo nonché nelle ipotesi e secondo le modalità previste dai contratti dei conti di pagamento collegati al servizio di internet banking.

#### **Identificativo unico**

Fermo restando quanto già previsto in Contratto per cui se l'identificativo fornito dal Cliente è inesatto, allora la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento, le novità introdotte dalla normativa sui servizi di pagamento ora prevedono anche che in tal caso:

- a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, comunicando alla Banca ogni informazione utile;
- b) se non è possibile il recupero dei fondi la Banca, su esplicita richiesta scritta del Cliente e previo pagamento delle relative spese, fornirà al Cliente medesimo ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

#### **Comunicazioni e informazioni successive all'esecuzione delle operazioni di pagamento**

La PSD2 stabilisce che le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento sono gratuite, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.

#### **Trattamento dei dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento**

Il Cliente presta consenso esplicito alla Banca per l'accesso, il trattamento e la conservazione dei dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento. L'eventuale revoca di tale consenso nel corso del rapporto implica l'impossibilità per la Banca di poter proseguire nella prestazione del servizio di pagamento di cui al Contratto.

#### **Regole particolari per i Clienti che non rivestano la qualifica di consumatore**

Se il Cliente riveste la qualità di soggetto non consumatore né microimpresa, ovvero se riveste la qualità di microimpresa, restano valide e confermate le speciali disposizioni previste nel Contratto per la rispettiva qualifica, in deroga anche ad eventuali disposizioni riportate nel presente atto.

### **QUI UBI Affari numero 06240/50008232 intestato a CONDOMINIO SALARNO**

#### **Terze Parti che accedono online ai conti di pagamento collegati al servizio di internet banking**

Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento si definiscono:

- a) il servizio di disposizione di ordini di pagamento, inteso come il servizio che permette al Cliente di disporre, previo suo consenso, un ordine di pagamento per il tramite di un soggetto terzo autorizzato (il **"prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento"**, detto anche PISP), che accede direttamente al conto online del Cliente medesimo;
- b) il servizio di informazione sui conti, inteso come un servizio online, offerto da un soggetto terzo autorizzato (il **"prestatore di servizi di informazione sui conti"**, detto anche AISP), che fornisce al Cliente, previo suo consenso, informazioni relativamente a uno o più conti online di pagamento detenuti dal Cliente medesimo presso la Banca e/o altri prestatori di servizi di pagamento;
- c) il servizio di conferma della disponibilità di fondi per i pagamenti effettuati tramite carta, inteso come un servizio per cui il soggetto che ha emesso la carta può chiedere alla Banca, presso cui è in essere il rapporto di conto di pagamento sul quale vengono addebitate le operazioni effettuate tramite la summenzionata carta, la conferma che su detto conto del Cliente vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta tramite la carta medesima.

I servizi di cui sopra, potranno essere erogati anche dalla Banca, nel rispetto delle regole previste dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile.

In ogni caso, per tali servizi il soggetto terzo autorizzato e il soggetto emittente la carta (c.d. **"Terze Parti"**, o anche TPP) potranno accedere direttamente al conto di cui ai conti collegati al Contratto, in quanto conti accessibili online, ma solo previo consenso del Cliente, prestato nell'ambito di un separato contratto tra il Cliente e la Terza Parte, cui la Banca resta estranea.

In ragione di quanto sopra e a integrazione di quanto già indicato in Contratto, il Cliente prende atto e accetta che l'autorizzazione a eseguire un'operazione di pagamento, o una serie di operazioni di pagamento, può essere validamente prestata anche tramite il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

A ogni modo l'autorizzazione del Cliente e le comunicazioni con le Terze Parti dovranno essere conformi alle previsioni di legge (compresa la relativa normativa, anche secondaria, di attuazione), alle condizioni contrattuali nonché alle eventuali indicazioni operative comunicate dalla Banca.

Quando l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato la propria autorizzazione a disporre o a eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, salvo che vi sia l'accordo tutti i prestatori di servizi di pagamento interessati, compresa la Banca.

In ogni caso la Banca può bloccare qualsiasi operazione di pagamento, anche se disposta per il tramite del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o per il tramite del beneficiario, qualora ravvisi indizi di anomalia sul piano della sicurezza o delle frodi. In tali casi la Banca ne darà pronta comunicazione al Cliente, con qualsiasi mezzo, salvo che ciò sia vietato dalla legge.

Il Cliente è tenuto ad informare senza indugio la Banca dell'eventuale revoca di un consenso dato a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l'accesso al servizio di cui al Contratto, ai fini - ove possibile tecnicamente - del relativo blocco degli accessi da parte di quel prestatore di servizio.

### **Rimborsi di operazioni non autorizzate**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa e quanto indicato dal Contratto (anche per quanto riguarda gli obblighi di custodia e di segnalazione in capo al Cliente) nonché dai contratti collegati a quello in oggetto (per esempio, di conto corrente), la Banca effettua il rimborso delle operazioni non autorizzate, o ripristina la disponibilità sul conto addebitato per l'esecuzione dell'operazione medesima, conformemente ai tempi e alle modalità previste dalla normativa sui servizi di pagamento.

Il Cliente è responsabile, nel limite di 50 (cinquanta) euro, per le perdite derivanti dall'indebito utilizzo del servizio di internet banking conseguente al furto, all'appropriazione indebita o allo smarrimento dei codici di accesso o dei dispositivi di sicurezza relativi a tale servizio.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone comunicazione, tra l'altro, a Banca d'Italia.

Anche in un momento successivo al rimborso, non è preclusa alla Banca la possibilità di dimostrare che l'operazione di pagamento era stata effettivamente autorizzata dal Cliente, anche per il tramite di Terze Parti. In tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno patito dalla Banca.

### **Rifiuto degli ordini di pagamento**

In base alle novità introdotte dalla normativa sui servizi di pagamento, ora si deve intendere che quando tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, rispetto al quale il Cliente riveste la qualità di pagatore, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente - anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia vietato dalla legge.

La Banca può rifiutare l'esecuzione di operazioni di pagamento qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che, salvo i casi previsti dalla normativa sui servizi di pagamento in tema di Terze Parti, i codici di accesso o i dispositivi di sicurezza siano conosciuti da terzi o vi sia altro giustificato motivo nonché nelle ipotesi e secondo le modalità previste dai contratti dei conti di pagamento collegati al servizio di internet banking.

### **Comunicazioni**

La PSD2 stabilisce che le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento sono gratuite, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.

### **Trattamento dei dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento**

Il Cliente presta consenso esplicito alla Banca per l'accesso, il trattamento e la conservazione dei dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento. L'eventuale revoca di tale consenso nel corso del rapporto - come pure la revoca del consenso al trattamento dei dati necessari alla prestazione del servizio di conto di pagamento cui il Contratto è collegato - implica l'impossibilità per la Banca di poter proseguire nella prestazione del servizio di pagamento di cui al Contratto.

### **Regole particolari per i Clienti che non rivestano la qualifica di consumatore**

Se il Cliente riveste la qualità di soggetto non consumatore né microimpresa, ovvero se riveste la qualità di microimpresa, restano valide e confermate le speciali disposizioni previste nel Contratto per la rispettiva qualifica, in deroga anche ad eventuali disposizioni riportate nel presente atto.

\*\*\*

A norma sia dell'art. 5, comma 9, del Decreto, che dell'articolo 126-sexies del TUB e delle relative previsioni contrattuali, qualora Lei non fosse d'accordo con le modifiche proposte, fino alla data di decorrenza della stessa **potrà recedere**, senza spese, da ciascun servizio in oggetto. Decorso tale termine in assenza di espresso rifiuto, la modifica si intenderà da Lei approvata in via definitiva, con la decorrenza indicata.

Si fa infine presente che, in ragione del quadro normativo tuttora in corso di definizione, la Banca potrebbe in futuro inviarLe specifiche comunicazioni in merito a particolari aspetti relativi alla prestazione di servizi di pagamento di cui Lei si avvale o si potrebbe avvalere.

Il Suo Referente in Filiale resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

UBI BANCA S.p.a.



CONDOMINIO SALARNO  
VIA SAN MARCO, 41  
25040 SAVIORE DELL'ADAMELLO BS

CEDEGOLO, 31/03/2018

**Oggetto: proposta di modifica unilaterale del contratto relativo al contratto di firma elettronica avanzata mediante firma grafometrica – Evoluzione delle soluzioni di firma elettronica avanzata**

Gentile Cliente,

la nostra Banca, da sempre attenta all'innovazione e nell'ottica di rispondere in modo più flessibile e personalizzato alle esigenze della Clientela, intende evolvere il servizio di firma elettronica avanzata di cui Lei è titolare, rendendo disponibili altre soluzioni di firma, per consentirLe di sottoscrivere documenti informatici: i) nell'ambiente riservato reso disponibile dalla Banca al Cliente, che utilizza quale autorizzazione un codice di sicurezza generato o desumibile, volta per volta, da codici dispositivi messi a disposizione dalla Banca stessa (di seguito, la "**Firma Online**"); ii) nell'ambiente riservato condiviso fra la Banca e il Cliente mediante inserimento di un codice di sicurezza che solo il Cliente conosce in quanto inviato su richiesta del Cliente stesso sul numero di utenza univoco del dispositivo mobile verificato secondo il procedimento previsto dalla Banca (di seguito, la "**Firma OTP**").

Le caratteristiche delle soluzioni di firma e delle tecnologie su cui queste si basano sono descritte dettagliatamente nel documento "Descrizione del servizio di Firma Elettronica Avanzata" pubblicato sul sito internet della Banca.

Anche la Firma Online e la **Firma OTP** soddisfano i requisiti previsti dalla normativa per qualificarsi come firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Esse sono quindi idonee, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, a soddisfare il requisito della forma scritta, ove richiesta quale condizione di validità degli atti così sottoscritti.

In questo modo, potrà avere a sua disposizione una molteplicità di processi e canali sicuri, con i quali interagire con la nostra Banca, tutti aventi validità di forma scritta, per dare ordini e disposizioni, stipulare contratti e accordi modificativi degli stessi, compilare moduli, ecc..

L'utilizzo delle soluzioni di firma continuerà a restare privo di costi a suo carico, come già previsto dal suo contratto.

In ragione di tutto quanto sopra, ai sensi dell'art. 13 del suo contratto la nostra Banca propone dunque le seguenti modifiche unilaterali alle corrispondenti clausole, con decorrenza 21/05/2018.

\* \* \* \* \*

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	
testo attualmente in vigore	testo valido a partire dal 21/05/2018
<p><b>Art. 1.1.</b> Il presente accordo (di seguito, l'"<b>Accordo</b>") è stipulato tra la Banca e il Titolare e disciplina l'erogazione al Titolare stesso della soluzione di firma elettronica avanzata offerta dalla Banca, realizzata mediante firma grafometrica su <i>tablet</i> (di seguito, la "<b>Firma</b>").</p>	<p><b>Art. 1.1.</b> Il presente accordo (di seguito, l'"<b>Accordo</b>") è stipulato tra UBI BANCA S.p.a. (di seguito la "<b>Banca</b>") e il Titolare e disciplina l'erogazione al Titolare stesso delle soluzioni di firma elettronica avanzata offerte dalla Banca, realizzate mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• firma grafometrica su <i>tablet</i>, rappresentata dai dati comportamentali raccolti nella registrazione del tratto grafico del Titolare univocamente riconducibili allo stesso (di seguito, la "<b>Firma grafometrica</b>");</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>firma <i>online</i> nell'ambiente riservato reso disponibile dalla Banca al Titolare, che utilizza quale autorizzazione un codice di sicurezza generato o desumibile, volta per volta, da codici dispositivi messi a disposizione dalla Banca stessa (di seguito, la "Firma Online");</b></li> <li>• <b>firma <i>online</i> nell'ambiente riservato condiviso fra la Banca e il Titolare mediante inserimento di un codice di sicurezza che solo il Titolare conosce in quanto inviato su richiesta del Titolare stesso sul numero di utenza univoco del dispositivo mobile verificato secondo il procedimento previsto dalla Banca (di seguito, la "Firma OTP").</b></li> </ul>
<p><b>Art.1.2.</b> Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Titolare potrà utilizzare la Firma, con le modalità di seguito riportate, per la sottoscrizione con validità equiparata alla forma scritta (ove richiesta quale condizione di validità degli atti) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atti dispositivi o esecutivi a valere su Rapporti a sé intestati, cointestati o sui quali sia stato autorizzato ad operare con la Firma dai relativi intestatari nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2 (di seguito, le "<b>Operazioni</b>");</li> <li>• nuovi contratti intestati o cointestati al Titolare, nonché accordi modificativi o integrativi di contratti già in essere, allo stesso intestati o cointestati, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.3 (di seguito, i "<b>Contratti</b>").</li> </ul>	<p><b>Art. 1.2.</b> Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Titolare potrà utilizzare <b>tutte le soluzioni di firma indicate al comma 1.1 del presente articolo (di seguito, la "Firma")</b>, con le modalità riportate nell'ambito del presente Accordo, per la sottoscrizione con validità equiparata alla forma scritta (ove richiesta quale condizione di validità degli atti) di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) atti dispositivi o esecutivi a valere su Rapporti a sé intestati, cointestati o sui quali sia stato autorizzato ad operare con la Firma dai relativi intestatari nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2 (di seguito, le "<b>Operazioni</b>");</li> <li>b) nuovi contratti intestati o cointestati al Titolare, nonché accordi modificativi o integrativi di contratti già in essere, allo stesso intestati o cointestati, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.3 (di seguito, i "<b>Contratti</b>");</li> <li>c) <b>documenti informatici riportanti atti in uso presso la Banca per i quali sia prevista la forma scritta a pena di validità.</b></li> </ol> <p><b>(di seguito, complessivamente, tutti i documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) i "Moduli").</b></p>
<p><b>Art. 1.5.</b> La sottoscrizione con la Firma avviene mediante l'utilizzo di apposita strumentazione (un tablet e una particolare penna elettronica, disponibili presso le filiali della Banca), che consente l'acquisizione della firma autografa del Titolare su documenti informatici riportanti i moduli in uso presso la Banca per il conferimento delle Operazioni e per la stipula dei Contratti (di seguito, complessivamente i "<b>Moduli</b>").</p>	<p><b>Art. 1.5.</b> La sottoscrizione con la Firma grafometrica avviene mediante l'utilizzo di apposita strumentazione (un <i>tablet</i> e una particolare penna elettronica, resi disponibili dalla Banca o da soggetti allo scopo incaricati), che consente l'acquisizione della firma autografa del Titolare su documenti informatici riportanti i Moduli.</p> <p>La Firma grafometrica comporta la memorizzazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa a tutela della protezione dei dati personali, di taluni dati comportamentali, anche di natura biometrica, connessi all'atto di apposizione della firma, quali la velocità della scrittura, la pressione esercitata, l'angolo di inclinazione della penna, l'accelerazione del movimento, il numero di volte che la penna viene sollevata ed il tempo impiegato al riguardo.</p> <p>Il riconoscimento della Firma grafometrica potrà avvenire mediante il raffronto della sottoscrizione apposta sul <i>tablet</i> con quelle depositate presso la Banca e/o tramite raffronto con le caratteristiche comportamentali sopra descritte. Tali tecniche di raffronto garantiscono in ogni caso l'autenticità della sottoscrizione apposta.</p> <p>La Banca, in qualità di titolare del trattamento di tali dati personali, ad integrazione dell'informativa generale sul trattamento dei dati personali già fornita (di seguito, "<b>Informativa</b>"), con specifico riferimento ai trattamenti derivanti dal presente Accordo fornisce le seguenti ulteriori informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati comportamentali associati alla Firma grafometrica del cliente, quali la velocità della scrittura, la pressione esercitata, l'angolo di inclinazione della penna, l'accelerazione del movimento, il numero di volte che la penna viene sollevata, il tempo impiegato per apporre la</li> </ul>





firma, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura della Firma grafometrica;

- per il trattamento a tal fine dei dati raccolti non è richiesto il consenso del cliente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1°, lett. b) del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; i dati saranno conservati, conformemente alla normativa vigente, per il periodo necessario all'espletamento delle finalità connesse alla fornitura della Firma Grafometrica e, comunque, non oltre i termini di prescrizione dei diritti relativi ai Rapporti;
  - i dati sono trattati nel rispetto scrupoloso delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, assicurando elevati *standard* di sicurezza e limitando l'accesso alle ipotesi in cui ciò sia richiesto per effettuare una verifica postuma della Firma;
  - i dati non sono oggetto di diffusione;
  - anche in relazione a questi dati, il cliente ha, in qualità di interessato, i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che il cliente stesso può esercitare rivolgendo una richiesta scritta alla Banca in qualità di titolare del trattamento.
- Per tutto quanto non indicato nella presente informativa si rinvia all'Informativa già fornita dalla Banca.

**Art. 1.5.1. La sottoscrizione con Firma Online è costituita da un processo che prevede:**

- a) **l'autenticazione per l'accesso del Titolare all'ambiente riservato a lui reso disponibile dalla Banca e l'utilizzo dei codici generati o desumibili dai dispositivi messi a disposizione del Titolare nell'ambito dell'ambiente stesso (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, One Time Password, Token o Matrix Card, SMS OTP);**
- b) **la conservazione digitale, unitamente al documento informatico oggetto della sottoscrizione, di un insieme di informazioni (metadati) costituito da:**
  - **codice identificativo univoco del documento sottoscritto;**
  - **tipo di dispositivo di sicurezza utilizzato per autorizzare la Firma Online;**
  - **codice identificativo univoco del dispositivo di sicurezza utilizzato per autorizzare la Firma Online;**
  - **codice identificativo univoco dell'applicativo utilizzato per generare il documento informatico da sottoscrivere;**
  - **codice identificativo della tipologia di Modulo;**
  - **codice ABI della Banca;**
  - **codice identificativo assegnato al Cliente nell'ambito del sistema anagrafico della Banca;**
  - **valore rappresentativo del codice autorizzativo generato dal dispositivo di sicurezza utilizzato per autorizzare la Firma Online;**
  - **referimento temporale;**
  - **impronta univoca del documento informatico sottoscritto;**
  - **codice identificativo della modalità di vendita.**



	<p>La Firma Online prevede altresì che il Titolare apponga le firme richieste nell'ambito dei Moduli - anche in più documenti informatici ricompresi in un unico <i>file</i> - mediante tante manifestazioni di volontà univoche quante sono le firme da apporre, da confermare a cura dello stesso Titolare attraverso l'inserimento, a titolo di autenticazione, di un unico codice ottenuto o generato dal dispositivo di sicurezza che il Titolare detiene in via esclusiva, generando quindi uno o più <i>file</i> in cui saranno evidenti le varie firme apposte. Le modalità di manifestazione online della volontà del Titolare sono di volta in volta individuate dalla Banca e vengono estrinsecate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mediante il tasto "accetta/firma" o <i>checkbox</i>, ecc. La sottoscrizione tramite Firma Online può essere effettuata solo nel caso in cui il Cliente sia titolare dell'ambiente riservato messo a disposizione dalla Banca. Il venir meno della titolarità di tale ambiente riservato comporta l'impossibilità di fruire di Firma Online.</p> <p>Art. 1.5.2. La sottoscrizione con Firma OTP è costituita da un processo che prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'autenticazione del soggetto individuato dalla Banca (dipendente, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, etc.) all'ambiente riservato della Banca stessa;</li> <li>b) l'autorizzazione da parte del Titolare all'avvio del processo di sottoscrizione e alla condivisione dell'ambiente di cui alla lett. a) del presente comma mediante l'inserimento di un codice One Time Password che solo il Titolare conosce in quanto ricevuto sul numero di utenza univoco del dispositivo mobile verificato secondo il procedimento previsto dalla Banca;</li> <li>c) la conservazione digitale, unitamente al documento informatico oggetto della sottoscrizione, di un insieme di informazioni (metadati) costituito da:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice identificativo univoco del documento sottoscritto;</li> <li>- codice fiscale del soggetto individuato dalla Banca e che supporta il Cliente nell'ambito del processo;</li> <li>- nominativo del soggetto individuato dalla Banca e che supporta il Cliente nell'ambito del processo;</li> <li>- tipo di dispositivo di sicurezza utilizzato per autorizzare la Firma OTP;</li> <li>- codice identificativo univoco del dispositivo di sicurezza utilizzato per autorizzare la Firma OTP;</li> <li>- codice identificativo univoco dell'applicativo utilizzato per generare il documento informatico da sottoscrivere;</li> <li>- codice identificativo della tipologia di Modulo;</li> <li>- codice ABI della Banca;</li> <li>- codice identificativo assegnato al Cliente nell'ambito del sistema anagrafico della Banca;</li> </ul> </li> </ol>
--	--





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valore rappresentativo del codice autorizzativo generato dal dispositivo di sicurezza utilizzato per autorizzare la Firma OTP;</li> <li>- riferimento temporale;</li> <li>- impronta univoca del documento informatico sottoscritto;</li> <li>- codice identificativo della modalità di vendita.</li> </ul> <p>La Firma OTP prevede altresì che il Titolare apponga le firme richieste nell'ambito dei Moduli - anche in più documenti informatici ricompresi in un unico <i>file</i> - mediante tante manifestazioni di volontà univoche quante sono le firme da apporre, da confermare a cura dello stesso Titolare attraverso l'inserimento, a titolo di autenticazione, di un unico codice ottenuto o generato dal dispositivo di sicurezza che il Titolare detiene in via esclusiva, generando quindi uno o più <i>file</i> in cui saranno evidenti le varie firme apposte. Le modalità di manifestazione online della volontà del Titolare sono di volta in volta individuate dalla Banca e vengono estrinsecate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mediante il tasto "accetta/firma" o <i>checkbox</i>, ecc.</p>
<p><b>Art. 1.6.</b> La soluzione di firma elettronica avanzata rappresentata dalla Firma è da qualificarsi come firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. La firma elettronica avanzata è idonea, ai sensi dell'art. 21, comma 2° del Codice dell'Amministrazione Digitale, a soddisfare il requisito della forma scritta, ove richiesta quale condizione di validità degli atti così sottoscritti.</p>	<p><b>Art. 1.6.</b> Ciascuna delle soluzioni di Firma di cui ai precedenti commi.1.5, 1.5.1, 1.5.2 è da qualificarsi come firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. La firma elettronica avanzata è idonea, ai sensi dell'art. 21, comma 2° del Codice dell'Amministrazione Digitale, a soddisfare il requisito della forma scritta, ove richiesta quale condizione di validità degli atti così sottoscritti.1</p>
<p><b>Art. 1.7.</b> La soluzione di firma elettronica avanzata rappresentata dalla Firma garantisce elevati standard di sicurezza nel processo di formazione, sottoscrizione e successiva archiviazione dei Moduli. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, essa garantisce tra l'altro: l'identificazione del firmatario e, quindi, la riconducibilità del documento informatico alla sua volontà; la connessione univoca della sottoscrizione al firmatario, nonché della sottoscrizione al documento sottoscritto; il controllo esclusivo del firmatario sulla sottoscrizione, compresi i dati comportamentali utilizzati per la generazione della stessa e, per questo, memorizzati all'atto di apposizione della sottoscrizione. La Firma, infatti, comporta la memorizzazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa a tutela della protezione dei dati personali, di taluni dati comportamentali connessi all'atto di apposizione della firma, quali la velocità della scrittura, la pressione esercitata, l'angolo di inclinazione della penna, l'accelerazione del movimento, il numero di volte che la penna viene sollevata ed il tempo impiegato (al riguardo, si rinvia all'integrazione dell'informativa per il trattamento dei dati personali, riportata in chiusura del presente Accordo). La Firma garantisce inoltre: la possibilità di verificare, anche a distanza di tempo, che il documento informatico non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della Firma stessa; l'assenza di</p>	<p><b>Art. 1.7.</b> Le soluzioni di Firma garantiscono elevati <i>standard</i> di sicurezza nel processo di formazione, sottoscrizione e successiva archiviazione dei Moduli. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, esse garantiscono tra l'altro: l'identificazione del firmatario e, quindi, la riconducibilità del documento informatico alla sua volontà; la connessione univoca della sottoscrizione al Titolare in qualità di firmatario, nonché della sottoscrizione al documento sottoscritto; il controllo esclusivo del Titolare firmatario sulla sottoscrizione, compresi i metadati utilizzati per la Firma Online e la Firma OTP nonché i dati comportamentali impiegati per la generazione della Firma grafometrica memorizzati all'atto di apposizione della sottoscrizione. Le soluzioni di Firma garantiscono inoltre: la possibilità di verificare, anche a distanza di tempo, che il documento informatico non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della Firma stessa; l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne il contenuto e la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.</p>

WEB L0003476455-P20-D36-17/20 0-0-0-0



<p>qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne il contenuto e la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.</p>	
<p><b>Art. 1.9.</b> Le caratteristiche della Firma e delle tecnologie su cui questa si basa sono descritte dettagliatamente nel documento "Firma su Tablet - Descrizione del servizio di Firma Elettronica Avanzata" pubblicato sul sito <i>internet</i> della Banca.</p>	<p><b>Art. 1.8.</b> Le caratteristiche delle soluzioni di Firma e delle tecnologie su cui queste si basano sono descritte dettagliatamente nel documento "Descrizione del servizio di Firma Elettronica Avanzata" pubblicato sul sito <i>internet</i> della Banca. Nell'ambito del documento sarà altresì riportato l'elenco progressivamente aggiornato dei Moduli, dei processi abilitati di cui all'art. 2.6, nonché l'elenco degli accordi, relativi a prodotti offerti tramite la Banca da Soggetti Terzi, che possono essere sottoscritti con le soluzioni di Firma o le eventuali limitazioni. <b>Le soluzioni di Firma devono intendersi come modalità di sottoscrizione aggiuntive rispetto alle altre modalità di sottoscrizione già concordate con la Banca o con i Soggetti Terzi in base ai relativi Contratti, per cui eventuali contrastanti previsioni contenute in questi ultimi devono intendersi derogate e/o modificate a recepimento di quanto disposto nel presente contratto.</b></p>
<p><b>Art. 2.4.</b> I diritti e gli obblighi in capo al Delegato relativamente all'utilizzo della Firma (inclusi gli aspetti del trattamento dei dati biometrici del Delegato) sono e restano regolati nel suo personale accordo con la Banca, in base al quale egli è divenuto titolare di una propria Firma nei Rapporti con la Banca medesima.</p>	<p><b>Art. 2.4.</b> I diritti e gli obblighi in capo al Delegato relativamente all'utilizzo della Firma (inclusi gli aspetti del trattamento dei dati personali del Delegato <b>nel caso di Firma grafometrica</b>) sono e restano regolati nel suo personale accordo con la Banca, in base al quale egli è divenuto titolare di una propria Firma nei Rapporti con la Banca medesima.</p>
<p><b>Art. 2.5.</b> Per quanto riguarda gli effetti sul Titolare derivanti dall'utilizzo da parte del Delegato della sua Firma a valere sui Rapporti, in forza del consenso del Titolare di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo e, in ogni caso, le regole già concordate nelle singole autorizzazioni concesse dal Titolare al Delegato ad operare sui Rapporti. In ogni caso, il Titolare è obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca del venir meno in capo al Delegato del potere di rappresentare il Titolare e/o di qualsiasi limitazione di tale potere, restando esclusivamente responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa derivante dal ritardo o dall'omissione di tale comunicazione e manlevando la Banca in relazione a qualsiasi pregiudizio o contestazione da chiunque sollevata al riguardo, fatti salvi i soli casi di dolo o colpa grave della Banca stessa.</p>	<p><b>Art. 2.5.</b> Per quanto riguarda gli effetti sul Titolare derivanti dall'utilizzo da parte del Delegato della sua Firma a valere sui Rapporti, in forza del consenso del Titolare di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo e, in ogni caso, le regole già concordate nelle singole autorizzazioni concesse dal Titolare al Delegato ad operare sui Rapporti. In ogni caso, il Titolare è obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca del venir meno in capo al Delegato del potere di rappresentare il Titolare e/o di qualsiasi limitazione di tale potere, restando esclusivamente responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa derivante dal ritardo o dall'omissione di tale comunicazione e manlevando la Banca in relazione a qualsiasi pregiudizio o contestazione da chiunque sollevata al riguardo, fatti salvi i soli casi di dolo o colpa grave della Banca stessa. <b>Art. 2.6.</b> Per i processi e i Moduli a tal fine abilitati dalla Banca l'articolo 2 si applica anche qualora il Delegato operi in qualità di autorizzato da parte di un soggetto diverso da persona fisica.</p>
<p><b>Art. 5.1</b> - Se richiesto dal Titolare nell'apposita sezione in calce al presente Accordo, la Banca invierà la copia dei Moduli e la ricevuta delle Operazioni in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato dal Titolare stesso. <b>5.2</b> - Se in relazione ai Moduli e sui Rapporti a valere sui quali viene disposta l'Operazione è attivo il servizio "<i>Le mie contabili</i>" (nell'ambito del servizio di multicanalità QUI UBI o autonomamente), la Banca potrà inviare la copia dei Moduli e la ricevuta delle Operazioni in via elettronica tramite tale servizio e non all'indirizzo di posta elettronica di cui al comma precedente.</p>	<p><b>Art.5.1.</b> La copia dei Moduli sottoscritti tramite la Firma sarà resa disponibile nella sezione dedicata dell'ambiente riservato messo a disposizione dalla Banca. <b>Art. 5.2.</b> Qualora il Cliente non sia titolare di tale ambiente, potrà richiedere alla Banca l'invio della copia dei Moduli sottoscritti con Firma grafometrica o <b>Firma OTP</b> su diverso supporto durevole concordato con la Banca stessa.</p>



**12.1-** Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati nelle rispettive copie contrattuali.

**12.2 -** Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Titolare saranno validamente indirizzate al domicilio eletto ai sensi del comma che precede, a quelli successivamente resi noti all'altra parte a pena di inopponibilità o, nel caso delle comunicazioni inviate dalla Banca, agli altri indirizzi del Titolare altrimenti conosciuti dalla stessa Banca.

**12.3 -** Tutte le comunicazioni saranno effettuate in lingua italiana.

**12.4 -** L'invio di qualsiasi comunicazione sarà effettuato dalla Banca in forma cartacea mediante posta ordinaria, salvo che il Titolare richieda o accetti anche con separato contratto l'invio in formato elettronico. Il Titolare sarà tenuto al rimborso delle spese di comunicazione sostenute dalla Banca, se previsto nel presente Accordo o in un suo allegato.

**12.5 -** La Banca si riserva di valutare, ed eventualmente accettare, la richiesta di eventuali altri formati o di altre modalità di invio rispetto a quelle sopra indicate, con oneri a carico del Titolare.

**12.1-** Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati nelle rispettive copie contrattuali.

**12.2 -** Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Titolare saranno validamente indirizzate al domicilio eletto ai sensi del comma che precede, a quelli successivamente resi noti all'altra parte a pena di inopponibilità o, nel caso delle comunicazioni inviate dalla Banca, agli altri indirizzi del Titolare altrimenti conosciuti dalla stessa Banca.

**12.3 -** Tutte le comunicazioni saranno effettuate in lingua italiana.

**12.4 -** L'invio di qualsiasi comunicazione sarà effettuato dalla Banca in forma cartacea mediante posta ordinaria, salvo che il Titolare richieda o accetti anche con separato contratto l'invio in formato elettronico. Il Titolare sarà tenuto al rimborso delle spese di comunicazione sostenute dalla Banca, se previsto nel presente Accordo o in un suo allegato.

**12.5 -** La Banca si riserva di valutare, ed eventualmente accettare, la richiesta di eventuali altri formati o di altre modalità di invio rispetto a quelle sopra indicate, con oneri a carico del Titolare.

**12.6. Nel caso in cui il Cliente, risulti essere aderente al contratto di servizio relativo all'ambiente riservato reso disponibile dalla Banca, ai fini del presente Accordo sono da considerarsi quali recapiti elettronici (email e numero di utenza del dispositivo mobile) quelli forniti e verificati in relazione a tale contratto. Tali recapiti elettronici continueranno ad essere utilizzati ai fini del presente Accordo anche nel caso di scioglimento del contratto relativo all'ambiente riservato, salvo che il Cliente non proceda ad aggiornarli secondo le modalità messe a disposizione dalla Banca.**

A norma dell'articolo 33 comma 2 lett. m), D. Lgs. n. 206/2005 e delle relative previsioni contrattuali, qualora Lei non fosse d'accordo con la modifica proposta, fino alla data di decorrenza della stessa potrà recedere, senza spese, dal servizio in oggetto. Decorso tale termine in assenza di espresso rifiuto e in ogni caso con l' utilizzo volontario delle soluzioni di Firma Online o di **Firma OTP**, la modifica si intenderà da Lei approvata in via definitiva con le regole qui proposte.

Il Suo Referente in Filiale resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

UBI BANCA S.p.a.



## **NOVITA' IN ARRIVO IN TEMA DI ASSEGNI**

Le banche italiane stanno adeguandosi alle nuove procedure sul pagamento in formato elettronico degli assegni, in conformità alle modifiche apportate alla Legge Assegni (R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736) dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla Legge 106/2011) e al Regolamento attuativo della Banca d'Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 marzo 2016.

In particolare, le banche negoziatrici che ricevono per il pagamento l'assegno cartaceo al ricorrere di determinati standard (legati alla qualità della materialità del titolo), saranno tenute a realizzare una copia informatica dell'immagine dell'assegno, di valore equivalente, che verrà poi utilizzata per le successive fasi di inoltro per il pagamento alle banche trattarie (nel caso di assegno bancario) o emittenti (nel caso di assegno circolare). Ai sensi della normativa citata in premessa, la copia informatica dell'assegno sostituirà a ogni effetto il titolo originale.

L'assegno nel nuovo formato elettronico consentirà tempi certi del ciclo di incasso, perché si potranno così superare i possibili disguidi legati al trasferimento del formato cartaceo, e una maggiore efficacia dei controlli di sicurezza e anti-frode.

Sarà comunque ancora previsto lo scambio dell'assegno cartaceo nel caso in cui, in fase di versamento, il documento non sia digitalizzabile, perché particolarmente danneggiato, o comunque non rispondente ai parametri minimi di qualità stabiliti dalla normativa (procedura di back up).

### **Cosa cambierà per i clienti di UBI Banca.**

La nuova procedura non cambierà il modo di utilizzare gli assegni, che rimarranno cartacei. Sarà tuttavia importante garantire l'integrità e la qualità materiale dei titoli, oltre che compilare con cura gli assegni stessi, per evitare eventuali anomalie formali (come ad esempio la mancanza/incompletezza o l'irregolarità dei dati essenziali del titolo o della girata), che non potranno essere sanate dopo la loro presentazione in banca.

Cambierà invece la modalità con la quale l'assegno, eventualmente restituito impagato dalla banca trattaria/emittente, sarà reso al cliente che lo ha messo all'incasso. Con le nuove procedure, infatti, non sarà più restituito al cliente il titolo in originale, bensì una copia conforme dello stesso e dell'eventuale protesto, aventi lo stesso valore ai fini delle successive azioni.

### **Tempistiche di adeguamento alle nuove procedure.**

L'avvio della nuova procedura, coinvolgendo tutte le banche italiane, è legata ai tempi di adeguamento del sistema bancario nel suo complesso. Sono stati quindi definiti a livello interbancario due momenti, corrispondenti all'avvio dell'operatività a seconda che la banca agisca in qualità di "trattaria"/"emittente" (si tratta dell'istituto presso cui è aperto il conto sul quale è stato tratto l'assegno bancario o che ha emesso l'assegno circolare) oppure di "negoziatrice" (si tratta dell'istituto che mette all'incasso l'assegno per conto del cliente beneficiario che ne chiede il pagamento).

UBI Banca ha prontamente aderito già a partire dal 29 gennaio 2018 alla nuova procedura come "banca trattaria"/"emittente", per cui gli assegni bancari tratti dai clienti UBI Banca – nonché gli assegni circolari emessi dalla medesima – possono già essere trattati (se conformi ai sopra citati *standard* di qualità della materialità del titolo) con la nuova procedura se la banca, presso la quale sono messi all'incasso, ha già aderito alla nuova procedura come "banca negoziatrice". In tal caso, già dalla data sopra indicata, il cliente UBI Banca potrebbe essere interessato dal cambio di operatività evidenziato.

UBI Banca prevede di aderire come "banca negoziatrice" entro il II trimestre 2018. Dell'adesione verrà comunque data tempestiva informazione alla clientela.

UBI BANCA S.p.a.

